CAMERA DEI DEPUTATI N. 15

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato DUJANY

Presentata il 12 luglio 1983

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa legislativa introduce alcune integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta che disciplina determinati diritti alle popolazioni tedesche della Valle d'Aosta, che, come è noto, sono insediate sul territorio dei comuni di Gressoney la Trinité, Gressoney Saint-Jean ed Issime.

Nella regione Valle d'Aosta il gruppo linguistico tedesco non gode di una particolare tutela.

Si pone quindi il problema di garantire e sviluppare la peculiarità del gruppo linguistico tedesco vivente nella regione Valle d'Aosta, per cui appare giustificato proporre all'approvazione del Parlamento norme costituzionali dirette ad estendere alle popolazioni delle zone tedesche della Valle d'Aosta i diritti riconosciuti alla stessa.

I punti più rilevanti si riferiscono alla rappresentanza del gruppo tedesco in seno agli enti pubblici ed al riconoscimento della conoscenza della lingua tedesca come titolo di accesso al pubblico impiego e all'insegnamento della lingua e cultura tedesca nelle scuole materne, elementari e medie dei comuni di Gressoney la Trinité, Gressoney Saint-Jean ed Issime.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Dopo l'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente articolo:

« ART. 40-*bis*. — Le popolazioni tedesche hanno il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nei comuni di Gressoney Saint-Jean, Gressoney la Trinité ed Issime, oltre ad applicarsi il disposto del comma precedente, la lingua tedesca è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura tedesca costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura tedesca. Nel Consiglio scolastico regionale è garantita la rappresentanza degli insegnanti tedeschi delle predette località. La conoscenza della lingua costituisce titolo per l'insegnamento nelle scuole delle predette località e titolo di precedenza, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego.

Nelle adunanze degli organi collegiali dei comuni sopra indicati possono essere usate la lingua italiana o francese o quella tedesca. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici dei predetti enti locali è quello redatto in lingua italiana o francese, è in facoltà agli stessi enti usare congiuntamente anche la lingua tedesca.

Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale nonché le norme sulla composizione degli organi consortili degli enti pubblici locali garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico tedesco.

ART. 2.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza del Governo e tre in rappresentanza della regione Valle d'Aosta, ivi incluso un rappresentante designato, a maggioranza di voti, dai comuni interessati in un'apposita seduta comune, convocata dal presidente della Giunta regionale.

A tal fine i consigli dei predetti comuni sono convocati dal Presidente della Giunta regionale in un'apposita seduta comune, e deliberano validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri presenti.